

Da DIRETTIVA QUADRO SULL'ACQUA POTABILE

Article 13

Access to water intended for human consumption

1. Without prejudice to Article 9 of Directive 2000/60/EC, Member States shall take all necessary measures to improve access for all to water intended for human consumption and promote its use on their territory. This shall include all of the following measures:

a) identifying people without access to water intended for human consumption and reasons for lack of access (such as belonging to a vulnerable and marginalised group), assessing possibilities to improve access for those people and informing them about possibilities of connecting to the distribution network or about alternative means to have access to such water;

b) setting up and maintaining outdoors and indoors equipment for free access to water intended for human consumption in public spaces;

c) promoting water intended for human consumption by:

(i) launching campaigns to inform citizens about the quality of such water;

(ii) encouraging the provision of such water in administrations and public buildings;

(iii) encouraging the free provision of such water in restaurants, canteens, and catering services.

2. On the basis of the information gathered under paragraph 1(a), Member States shall take all necessary measures to ensure access to water intended for human consumption for vulnerable and marginalised groups.

In case those groups do not have access to water intended for human consumption, Member States shall immediately inform them of the quality of the water they are using and of any action that can be taken to avoid adverse effects on human health resulting from any contamination of that water.

Traduzione in italiano

Articolo 13

Accessibilità all'acqua destinata al consumo umano

1. Fermo restando l'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sull'Acqua, art. 9 "recupero dei costi relativi ai servizi idrici", ndr), gli Stati Membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'accessibilità per tutti all'acqua destinata al consumo umano e promuoverne l'uso nei propri territori. Ciò includerà tutti i seguenti provvedimenti:

a) identificazione delle persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e delle cause di tale mancanza di accesso (quali l'appartenenza a un gruppo vulnerabile o marginalizzato), valutando la possibilità di migliorare l'accesso per tali persone ed informandoli sulle possibilità di connettersi alla rete di distribuzione o su mezzi alternativi per ottenere l'accesso a tale acqua;

b) installazione e manutenzione negli spazi pubblici di apparecchiature all'aperto e all'interno per il libero accesso all'acqua destinata al consumo umano;

c) promozione dell'acqua destinata al consumo umano:

(i) con il lancio di campagne di informazione dei cittadini sulla qualità di tali acque;

(ii) incoraggiando la fornitura di tale acqua nelle amministrazioni e negli edifici pubblici;

(iii) incoraggiando la libera fornitura di tale acqua nei ristoranti, nelle mense e nei servizi di catering.

2. Sulla base delle informazioni raccolte in virtù del paragrafo 1 (a), gli Stati Membri adotteranno tutte le misure necessarie per assicurare ai gruppi vulnerabili o marginalizzati l'accesso all'acqua destinata al consumo umano. Qualora tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati Membri li informeranno immediatamente sulla qualità dell'acqua che stanno usando e di qualsiasi azione che può essere intrapresa per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti da qualsiasi contaminazione di tale acqua.